



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA
NANNO – TASSULLO - TUENNO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 4
del Consiglio Comunale

OGGETTO: Modifica del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S), approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 133 di data 22.03.2016.

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di gennaio alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, a seguito regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale

FACINELLI Francesco - Sindaco	presente
BENVENUTI Marco	presente
BERGAMO Giulia	presente
CONCINI Gloria	presente
de CONCINI Michele	presente
FONDRIEST Emilia	presente
GIURIATO Maria Teresa	presente
IORIS Tiziano	presente
LARCHER Sergio	presente
MENAPACE Romina	presente
MENDINI Giuseppe	presente
ODORIZZI Davide	presente
ODORIZZI Marcella	presente
TOLVE Graziano	presente
VALENTINI Rolando	presente
VALENTINI Samuel	assente giustificato
ZANINI Danilo	presente
ZANINI Stefano	assente giustificato

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Anna Maria Iob

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor Benvenuti Marco nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

Scrutatori: Fondriest Emilia e Odorizzi Marcella

OGGETTO: Modifica del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S), approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 133 di data 22.03.2016.

Premesso che:

- Gli articoli 1 e seguenti della L.P. 30.12.2014 n. 14 hanno istituito l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni;
- Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della predetta L.P. n. 14/2014, il Comune può adottare un proprio Regolamento per la disciplina di dettaglio (anche in termini organizzativi) dell'IMIS, nei limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. n. 14/2014.
- Con deliberazione del Commissario straordinario n. 133 dd. 22.03.2016 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.);
- L'art. 14 della L.P. 29.12.2016 n. 20 ha introdotto delle modifiche alla disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice, conferendo ai Comuni la possibilità di disciplinare in modo diverso l'imposta, inoltre la normativa provinciale ha modificato in alcuni aspetti il tributo e pertanto il Regolamento comunale adottato dal Commissario straordinario nell'anno 2016 si presenta in alcuni punti non più in linea con la normativa di riferimento e necessita di essere adeguato, in modo che il contribuente abbia una fonte normativa valida e attendibile;

Le modifiche che si intendono apportare al Regolamento in oggetto sono le seguenti:

Art. 4 "Esenzioni ed esclusioni d'imposta" comma 2. Adeguare alla normativa provinciale il periodo d'esenzione degli immobili posseduti dalle Cooperative Sociali e dalle ONLUS, alle condizioni stabilite dalla legge, prorogando tale esenzione al 2019. Aggiungere il comma 3, introducendo la facoltà prevista dalla L.P. 20/2016, che dà la possibilità di esentare quella tipologia di aree edificabili che in base alle Norme di Attuazione del PRG comunale consentono solamente l'ampliamento di fabbricati esistenti e non consentono la realizzazione di nuovi edifici.

Art. 5 "Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni" comma 1 (Assimilazione ad abitazione principale dei fabbricati posseduti da soggetti che acquisiscono la residenza in casa di riposo). Viene integrato secondo quanto stabilito dalla L.P. 20/2016, che non innova sul punto di vista sostanziale né i presupposti né le modalità di applicazione dell'assimilazione all'abitazione principale, ma ne definisce puntualmente la portata anche alla luce di alcuni dubbi interpretativi emersi.

Art. 16 "Entrata in vigore". L'attuale testo entra in vigore con il 1° gennaio 2017.

Ciò premesso, si propone di approvare le seguenti modifiche, contraddistinte dal carattere neretto, al regolamento in oggetto:

ART. 4 Esenzioni ed esclusioni d'imposta

2. **Per i periodi d'imposta dal 2016 al 2019**, si applica l'esenzione di cui all'articolo 14 comma 6 ter della legge provinciale n. 14 del 2014 agli immobili posseduti da Cooperative Sociali ed O.N.L.U.S. anche costituite nella forma di persona giuridica commerciale, nei limiti e con le modalità disciplinati dal medesimo articolo 14 comma 6 ter.
3. **Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera g bis) della legge provinciale n. 14 del 2014 si considerano esenti le aree edificabili, comunque denominate, che in base alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore comunale consentono esclusivamente l'ampliamento volumetrico, anche solo potenziale, di fabbricati esistenti. L'esenzione non si applica alle aree edificabili, comunque denominate e di qualsiasi dimensione, che consentono, in base alle Norme di Attuazione stesse, la realizzazione anche solo potenziale di nuovi fabbricati.**

ART. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni

1. Sono assimilate ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, le seguenti fattispecie:
 - a) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
 - b) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come "abitazione principale" del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L'assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto:**
 1. dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso;
 2. da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purché ciò avvenga a titolo non oneroso.

ART. 16 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione;

Dato atto che, la modifica dei regolamenti comunali in materia di entrate deve essere approvata prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2017 e relativi allegati che è fissato al 28 febbraio 2017;

Atteso che l'adozione della presente, rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, lettera a), del testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "Norme in materia di finanza locale" ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013, n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014, n. 11, dalla L.R. 9 dicembre 2014, n. 11, dalla L.R. 24 aprile 2015, n. 5, dalla L.R. 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla L.R. 15 dicembre 2015, n.31.

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Richiamato il Regolamento di contabilità del Comune di Tuenno approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 70 dd. 21.12.2000 e n. 43 dd. 16.09.2005 in vigore ai sensi dell'art. 10 c. 4 della Legge Regionale n. 20 del 24 luglio 2015 istitutiva del nuovo Comune di Ville d'Anaunia, con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Il Presidente del Consiglio, assistito dagli scrutatori previamente nominati, pone in votazione il punto e constata e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:

presenti e votanti n. 16
voti favorevoli n. 16
astenuti n. 0
contrari n. 0

DELIBERA

1. Di modificare come citato in premessa, il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE, disponendo che venga aggiornato, con le predette variazioni, il testo del regolamento già approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 133 del 22 marzo 2016;
2. Di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 2017;
3. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
4. Di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta immobiliare semplice devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

5. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Marco Benvenuti

IL SEGRETARIO
dott.ssa Anna Maria Iob

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ville d'Anaunia, lì

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Anna Maria Iob)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 – DPREg 01.02.2005, n. 3/L)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 3 febbraio 2017 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 3 febbraio 2017

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Anna Maria Iob)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, comma 3 del DPREg 01.02.2005, n. 3/L

Addì, 14 febbraio 2017

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Anna Maria Iob)

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del DPREg 01.02.2005, n. 3/L

Addì,

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Anna Maria Iob)



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA

NANNO – TASSULLO - TUENNO

Provincia di Trento

Consiglio Comunale

Seduta del 30/01/2017

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Modifica del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S), approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 133 di data 22.03.2016.

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto, si esprime:

- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa - parere: **Favorevole**

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(rag. Giorgio Pasquali)**

Lì, 30 gennaio 2017

- in ordine alla regolarità contabile - parere: **Favorevole**

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(rag. Giorgio Pasquali)**

Lì, 30 gennaio 2017

- Ai fini della regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, si attesta la copertura finanziaria della spesa ivi contenuta, ai sensi dell'art. 17 – comma 27 – della L.R. 23.10.1998, n. 10

Lì,

Provvedimento: Deliberazione n. 4

Pubblicata il 3 febbraio 2017